



N. 22/2021 R.G.

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA

N. 10 DEL 13-03-2021

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. Sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 6 aprile 2021

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza sindacale n. 9/2021 con cui è stata disposta la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado del territorio di San Giovanni Teatino fino al 14 marzo 2021, salvo proroghe dettate dal persistere dell'emergenza;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 12.03.2021, con cui si dispone la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, con decorrenza 15.03.2021 e sino alla data del 06.04.2021, sull'intero territorio della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che nella citata O.P.G.R. si evidenzia che persistono le condizioni di rischio sanitario che rendono necessaria la proroga delle misure già disposte nell'O.P.G.R. n. 13/2021;

SENTITO il Prefetto di Chieti, circa la necessità di proseguire con la misura precauzionale di sospensione delle lezioni in presenza;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.*

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico."

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 luglio 2020;

- il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;
- il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” che ha spostato al 30 aprile 2021 il termine dello stato di emergenza;
- il D.P.C.M. 2 marzo 2021 che detta “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 05.03.2021;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 12.03.2021;

RITENUTO, pertanto, che alla data attuale, sussistono le ragioni di tutela della salute pubblica che legittimano la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado del territorio comunale,

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado del territorio di San Giovanni Teatino **fino al 06 aprile 2021**, salvo ulteriori proroghe dettate dal persistere dell'emergenza,

AVVISA

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
- la trasmissione di copia del presente atto:
 - 1) al dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo G.Galilei: chic811006@pec.istruzione.it
 - 2) all'Amministratore della SGT Multiservizi Srl: sgtmultiservizi@pec.sgtmultiservizi.it
 - 3) all'Amministratore della SGT SPORT ASD Arl: sgtspor@pec.it
 - 4) alla Prefettura di Chieti: protocollo.prefch@pec.interno.it
 - 5) al Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni Teatino: tch29071@pec.carabinieri.it

IL SINDACO

f.to Dott. Luciano Marinucci

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO